Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 270

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 21 novembre 1936 - ANNO XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE COLONIE

Ricompense al valor militare.

(*R. decreto* 3 *settembre* 1936-XIV, *registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *ottobre* 1936-XIV, *registro n.* 16 *Colonie, foglio n.* 342).

Sono sanzionate le seguenti concessioni di medaglie al valor militare effettuate sul campo dal Comandante superiore dell'Africa Orientale.

MEDAGLIA D'ORO.

De Martino Renato, da Salerno, tenente in s.p.e. nel XXII battaglione eritreo (alla memoria). — Fulgida figura di soldato, mentre, come ufficiale esploratore, animosamente portava avanti il suo reparto, cadeva mortalmente colpito. Con mirabile stoicismo si ergeva da terra per incitare alla resistenza i suoi ascari, ordinando a quanti erano accorsi intorno a lui: « sparare, sparare, non ho bisogno di aiuto. Colpito una seconda volta, si difendeva con strenuo valore dai barbari, che, additandolo, si precipitavano su di lui, finchè cadeva esanime. — Amba Tzellerè, 22 dicembre 1935-XIV.

MEDAGLIA D'ARGENTO.

De Palma Luigi, da Carosino (Taranto), tenente di complemento della banda Cheren (alla memoria). — Volontario in Africa Orientale, durante un aspro combattimento guidava la sua centuria con perizia, ardimento e sprezzo del pericolo. Nella fase più cruenta di un contrattacco, colpito a morte, lasciava gloriosamente la vita sul campo. — Dembeguinà, 15 dicembre 1935-XIV.

Fassio Modesto, da Rocca d'Arazzo (Asti), sottotenente di complemento della banda Cheren (alla memoria). — Volontario di guerra, durante un violento combattimento contro numerosi nemici guidava la sua centuria con giovanile ardimento e sprezzo del pericolo. Gravemente ferito in un attacco alla baionetta, perseverava nell'azione, finchè, colpito ancora una volta, lasciava gloriosamente la vita sul campo. — Dembeguinà, 15 dicembre 1935-XIV.

Lazzari Teodoro, da Pola, tenente di complemento della banda irregolare Dancalia M. (alla memoria). — Comandante di un settore di confine, informato della presenza, nelle vicinanze, di un forte gruppo di razziatori, raccoglieva i pochi disponibili e, senza attendere i predisposti rincalzi dei posti confinari viciniori, si portava contro di esso in autocarro. Pur avendo riconosciuto la schiacciante

superiorità dell'avversario, lo attaccava con tutta decisione, incontrando morte gloriosa. Col suo consapevole sacrificio riusciva così ad arrestare la incursione e dava tempo ai rincalzi di accorrere, salvando la popolazione da ulteriori razzie. Esempio mirabile di alto sentimento del dovere. — Pozzi di Airori (Dancalia M), 21 febbraio 1936-XIV.

Porcu Antonio, da Cagliari, sottotenente medico di complemento nel comando gruppo bande altopiano (alla memoria). — Con sereno sprezzo del pericolo, durante un aspro combattimento, si prodigava per raccogliere e curare i feriti. Mentre era intento a portare il generoso contributo della sua arte ad un ufficiale gravemente ferito, cadeva colpito a morte. — Dembeguinà, 15 dicembre 1935-XIV.

Abrahà Mannà, da Adi Gabrai, muntaz nel XXII battaglione eritreo. — Ottimo graduato, visto cadere ferito gravemente il buluc basci comandante la squadra, sprezzante del pericolo si slanciava sul nemico traendo in salvo il superiore. Riuscito nell'intento, dopo una sanguinosa lotta a corpo a corpo, assumeva il comando della squadra assolvendo il suo compito sino all'ultimo istante del combattimento. Bell'esempio di eroismo e di forte attaccamento al dovere. — Amba Tzellerè, 22 dicembre 1935-XIV.

Marra Manna, da Mai Elbiò Lesac, muntaz nel XXII battaglione eritreo. — Graduato trombettiere del comando di battaglione, in aspro combattimento, mentre il comando di battaglione era rimasto accerchiato da ingenti forze nemiche e stava disimpegnandosi in continui corpo a corpo, si lanciava alla baionetta contro un nemico che, sbucato da dietro un cespuglio, si era gettato sul comandante di battaglione e sul quale aveva sparato a bruciapelo. Colpiva il nemico con ripetuti colpi di baionetta e lo uccideva, salvando così il suo comandante di battaglione da morte sicura. Fulgido esempio di fedeltà ed attaccamento al superiore. Amba Tzellerè, 22 dicembre 1935-XIV.

Medhaniè Habtù, da Adi Bariu (Seraè), buluc basci del corpo zaptiè dell'Eritrea. — Offrivasi spontaneamente con un dipendente di recapitare un ordine ad una colonna cammelli attraverso terreno difficile e pericoloso. Colto da un'imboscata nemica, rispondeva al fuoco con grande decisione, tenendo testa da solo, essendo caduto il compagno, a numerosi avversari che riusciva a fugare con perdite. Raccolto il moschetto del caduto, portava a termine la missione, dando al ritorno sepoltura al compagno. Bell'esempio di attaccamento al dovere e di eroismo. — Mai Tonquà, 29 febbraio 1936-XIV.

Zerù Voldeghebriel, da Adò Agbaies, buluc basci del XXII battaglione eritreo (alla memoria). — Durante aspro combattimento, fu intelligente, valoroso coadiutore dei suoi ufficiali. Più volte si slanciò in furiosi corpo a corpo contro il nemico incalzante, finchè cadeva colpito a morte, mentre con la baionetta uccideva un nemico che aveva tentato colpire il suo ufficiale. — Amba Tzellerè, 22 dicembre 1935-XIV.

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE.

Di Nola Edoardo, da Altavilla Irpina (Avellino) sergente maggiore nel XVII battaglione eritreo (alla memoria). — Durante una azione alla quale volontariamente aveva preso parte, pur rendendosi ragione del pericolo a cui si sottoponeva, non esitava ad attraversare una zona battuta da violento fuoco nemico per raggiungere il proprio comandante di battaglione. Cadeva poco dopo colpito a morte. — Abbi Addi, 18 dicembre 1935-XIV.

(5775)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina dell'on. prof. dott. Giuseppe Bottai a Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale.

Con decreto del 15 corrente Sua Maestà il Re Imperatore ha accettato — su proposta del Capo del Governo — le dimissioni rassegnate dall'on. conte avv. prof. Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon, Ministro di Stato, senatore del Regno, dalla carica di Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale.

Con decreto di pari data la Maestà Sua ha nominato — su proposta del Capo del Governo — Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale l'on. prof. dott. Giuseppe Bottai, deputato al Parlamento.

Sono state altresì accettate — su proposta del Capo del Governo — le dimissioni rassegnate dall'on. avv. prof. Cesare Tumedei, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

(5788)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 22 ottobre 1936-XIV, n. **1972.**

Proroga del termine per la revisione del decreto concernente il riconoscimento ad Enti ed Associazioni della facoltà di proporre candidati per le elezioni politiche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Veduto il R. decreto 26 ottobre 1933-XI, n. 1516, con cui fu provveduto alla revisione degli Enti ed Associazioni che hanno la facoltà di proporre candidati per le elezioni politiche;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare il termine per la revisione di tale Regio decreto stabilita dall'art. 51 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. decreto 2 settembre 1928-VI, n. 1993;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Agli effetti della revisione del R. decreto 26 ottobre 1933-XI, n. 1516, che determina gli Enti morali e le Associazioni che hanno la facoltà di proporre candidati per le elezioni politiche, è prorogato di un anno il termine stabilito nel secondo comma dell'art. 51 della legge elettorale politica.

Art. 2. — Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 379, foglio 91. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1936-XIV, n. **1973.**

Sostituzione del 2° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 1030, sul matrimonio degli ufficiali delle Forze armate.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 1030, relativo al matrimonio degli ufficiali delle Forze armate dello Stato;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di modificare il 2° comma dell'art. 1 del su citato R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 1030;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV con cui viene conferita al Capo del Governo la facoltà di firmare gli atti di competenza dei Ministri per le colonie e per i lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il 2° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 1030, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali della Regia marina e quelli della Regia aeronautica (ruolo naviganti) non possono ottenere il Regio assentimento prima che abbiano raggiunto l'età di 28 anni ».

Art. 2. — Il presente decreto ha vigore dal 19 novembre 1936, però per le domande presentate dagli ufficiali della Regia marina anteriormente a tale data valgono le disposizioni già vigenti.

Il decreto stesso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 379, foglio 103. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. **1974**.
Approvazione dello statuto della Regia università di Macerata.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Macerata, approvato con R. decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2228, e modificato con R. decreto 25 ottobre 1928-VII, n. 3483;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;
Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044 e 7 maggio 1936-XIV, n. 882;
Vedute le proposte relative allo statuto della Regia università predetta;
Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Le norme contenute nello statuto della Regia università di Macerata, approvato e modificato con i Regi decreti sopra indicati, eccettuate soltanto quelle relative alla Scuola di perfezionamento in diritto agrario ed economia agraria, sono sostituite dalle norme contenute nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 379, foglio n. 84. — MANCINI.

Statuto della Regia università di Macerata.

TITOLO I. — *Disposizioni generali.*

Art. 1. — L'Università di Macerata è costituita dalla Facoltà di giurisprudenza

Art. 2. — Alla Facoltà di giurisprudenza è annesso l'istituto di esercitazioni giuridiche, ordinato come seminario a senso dell'articolo 23 del regolamento generale universitario.

Art. 3. — I privilegi, gli onori e i distintivi spettanti alla Università di Macerata e ai membri del corpo accademico, secondo le antiche leggi e consuetudini, sono mantenuti.

Art. 4. — L'anno accademico viene inaugurato in seduta solenne, con l'intervento in forma ufficiale del Collegio dei professori, dei liberi docenti e degli studenti.

Art. 5. — Gli insegnamenti vengono impartiti sotto forma di lezioni cattedratiche e di esercitazioni pratiche generali.
Ogni insegnamento si svolge, di regola, in tre ore settimanali da tenersi in giorni distinti.

Art. 6. — Nell'Università si possono impartire corsi a titolo privato da coloro i quali siano abilitati alla libera docenza nella materia a cui si riferisce il corso, e sempre che si tratti di materie comprese nell'ambito delle scienze giuridiche ed economiche.
Entro il mese di maggio di ciascun anno i liberi docenti debbono presentare alla segreteria il programma del corso che intendono svolgere nell'anno accademico successivo.
Il libero docente, che per la prima volta intenda tenere il suo corso nella Regia università di Macerata, ha facoltà di presentare il programma fino ad un mese prima dell'inizio dell'anno accademico.

Art. 7. — I programmi presentati dai liberi docenti sono esaminati entro il mese di giugno dalla Facoltà e classificati in due categorie, secondo che comprendano tutta la materia dei rispettivi corsi ufficiali, ovvero una sola parte di essa. Possono essere dichiarati pareggiati, a sensi dell'art. 60 del regolamento generale universitario, i corsi della prima categoria, purchè l'orario comprenda tante ore settimanali di lezione, quante sono quelle del corso ufficiale corrispondente.

Art. 8. — Entro il mese di giugno di ciascun anno la Facoltà, oltre a classificare ed approvare i programmi dei corsi liberi, procede al coordinamento dei programmi di tutti i corsi che verranno tenuti nel successivo anno accademico a titolo ufficiale o privato. In base a tale coordinamento, sono formati i manifesti da pubblicare e diffondere a norma del regolamento generale universitario.

Art. 9. — Il piano di studi previsto dal presente statuto, può, in casi eccezionali di riconosciuta urgenza e fino a quando non sia possibile modificare lo statuto stesso, essere modificato col consenso del Ministro per l'educazione nazionale.

TITOLO II. — *Studenti.*

Art. 10. — Gli studenti sono ammessi nell'Università al fine di ricevervi, insieme con l'istruzione scientifica, una adeguata educazione fascista, intesa a sviluppare in essi le più alte qualità dello spirito.
Pertanto gli studenti debbono, in ogni momento e dovunque, mostrarsi degni dell'Istituto che li accoglie e uniformarsi ai fini per i quali esso è istituito.

Art. 11. — Lo studente, al momento della immatricolazione, riceve dalla segreteria, oltre la tessera di cui all'art. 69 del regolamento generale universitario, un libretto di iscrizione, nel quale ogni anno vengono segnati i corsi che egli intende seguire. Sullo stesso libretto la segreteria fa annotazione delle tasse e sopratasse pagate.

Art. 12. — Per il rilascio dei congedi per altra Università si fa riferimento alle norme contenute nel vigente regolamento generale universitario.

Art. 13. — Gli studenti possono variare il piano di studi consigliato purchè in ogni anno accademico prendano iscrizione ad almeno tre insegnamenti.
Debbono in ogni caso essere rispettate le norme sulle precedenze.

Art. 14. — Gli insegnamenti complementari sono consigliati nel piano di studi nel numero minimo prescritto per il corso di laurea in giurisprudenza dal R. decreto 7 maggio 1936, n. 882. Lo studente, tuttavia, può prendere iscrizione ad un numero maggiore di detti insegnamenti nei limiti di quelli che, per il corso di laurea anzidetto, sono impartiti nell'Ateneo.

Art. 15. — Per gli aspiranti ai benefici della cassa scolastica valgono le norme dello speciale regolamento, stabilito ai sensi dell'art. 98 del regolamento generale universitario.

Art. 16. — Il Consiglio di Facoltà può dichiarare non valido agli effetti dell'iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

TITOLO III. — *Ordinamento della Facoltà di giurisprudenza.*

Art. 17. — La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni.
E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Filosofia del diritto.
4. Storia del diritto romano.
5. Storia del diritto italiano (biennale).
6. Economia politica corporativa.
7. Diritto finanziario e scienza delle finanze.
8. Diritto costituzionale.
9. Diritto ecclesiastico.
10. Diritto romano (biennale).
11. Diritto civile (biennale).
12. Diritto commerciale.
13. Diritto corporativo.
14. Diritto processuale civile.
15. Diritto internazionale.
16. Diritto amministrativo (biennale).
17. Diritto e procedura penale (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Statistica.
2. Medicina legale e delle assicurazioni.
3. Diritto privato comparato.
4. Legislazione del lavoro.
5. Diritto agrario.
6. Diritto comune.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 18. — Gli insegnamenti di diritto civile, diritto amministrativo, diritto e procedura penale, diritto commerciale, diritto processuale civile, diritto ecclesiastico possono essere integrati con esercitazioni pratiche.

Art. 19. — E' consigliato il seguente piano di studi:

Primo anno:

Istituzioni di diritto privato.
Istituzioni di diritto romano.
Storia del diritto romano.
Economia politica corporativa.
Diritto costituzionale.
Un insegnamento complementare.

Secondo anno:

Diritto romano (I).
Diritto civile (I).
Diritto e procedura penale (I).
Storia del diritto italiano (I).
Diritto finanziario e scienza delle finanze.
Diritto corporativo.
Diritto internazionale.
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

Diritto romano (II).
Diritto civile (II).
Diritto e procedura penale (II).
Storia del diritto italiano (II).
Diritto amministrativo (I).
Diritto processuale civile.
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Diritto amministrativo (II).
Diritto commerciale.
Filosofia del diritto.
Diritto ecclesiastico.

Art. 20. — Gli esami di profitto sono sostenuti per singole materie, salvo che la Facoltà disponga altrimenti, nel qual caso indica nel manifesto annuale gli aggruppamenti delle singole discipline.

Art. 21. — Gli studenti non possono sostenere l'esame di diritto romano, se non abbiano già superato quello di istituzioni di diritto romano; nè gli esami di diritto civile, diritto commerciale, diritto agrario, diritto privato comparato se non abbiano prima superato l'esame di istituzioni di diritto privato; nè gli esami di diritto e procedura penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile, diritto ecclesiastico, diritto internazionale, filosofia del diritto, diritto corporativo, legislazione del lavoro, se non abbiano superato gli esami di istituzioni di diritto privato e di diritto costituzionale, nè l'esame di diritto finanziario e scienza delle finanze, se non abbiano superato l'esame di economia politica corporativa.

Art. 22. — L'esame di laurea consiste:

1° nella discussione orale di una dissertazione scritta, svolta sopra un tema comunicato in precedenza e approvato dal professore della materia;

2° nella discussione orale di due altri temi, scelti dal candidato in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta, e parimenti approvati dai professori delle rispettive materie.

Gli argomenti della dissertazione scritta e quelli dei temi orali debbono essere tratti dagli insegnamenti impartiti nella Facoltà.

La dissertazione deve essere presentata alla segreteria, in quadruplice copia, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'esame, con la indicazione dei titoli dei temi orali.

Tre copie della dissertazione debbono essere assegnate dal preside della Facoltà a tre professori; relatore è il professore della materia.

Art. 23. — Gli esami hanno luogo in due sessioni: la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi, la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico.

In nessun caso può consentirsi che uno studente si presenti allo stesso esame di profitto o di laurea più di due volte nello stesso anno accademico.

Art. 24. — Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della Facoltà e sono composte di almeno tre commissari, dei quali due debbono essere professori ufficiali della Facoltà e l'altro è scelto tra i liberi docenti o tra i cultori della materia.

Art. 25. — La Commissione per gli esami di laurea è composta, di regola, di undici membri di cui uno libero docente.

In via eccezionale, i membri della Commissione possono essere meno di undici, ma non mai di sette, compreso sempre almeno un libero docente.

La Commissione per gli esami di laurea è nominata dal Rettore, udita la Facoltà, ed è presieduta dal preside della Facoltà o, in sua assenza, dal professore di ruolo più anziano tra i presenti.

Art. 26. — Per l'iscrizione di coloro, che siano già forniti di altra laurea o diploma e posseggano il titolo richiesto dall'art. 143 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XIII, n. 1592, decide caso per caso la Facoltà, la quale, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina anche i corsi da seguire e gli esami da superare.

TITOLO IV. — *Istituto di esercitazioni giuridiche.*

Art. 27. — E' costituito, presso la Facoltà di giurisprudenza, un istituto di esercitazioni giuridiche per lo sviluppo speciale della cultura dei giovani nelle scienze giuridiche, politiche e sociali e per il loro addestramento alla pratica forense.

L'istituto funziona come seminario, a sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario.

Art. 28. — Prestano la loro opera nell'istituto quei professori ufficiali, che ogni anno vengono indicati dal Consiglio di Facoltà, ed eccezionalmente liberi docenti od altre persone di riconosciuta competenza, designate dalla Facoltà stessa. I professori ufficiali che prestano la loro opera nell'istituto eleggono nel loro seno un direttore, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Spetta al direttore di fissare anno per anno, sentito il collegio degli insegnanti, il programma dei lavori dell'istituto.

Art. 29. — Sono ammessi a frequentare l'istituto gli studenti inscritti al corso di giurisprudenza e inoltre i laureati in giurisprudenza da non oltre due anni.

Ad ogni corso non possono essere inscritti più di quindici alunni, salvo apposita deliberazione del Consiglio. Qualora i richiedenti superino il numero di quindici, il Consiglio dei professori delibera quali tra i richiedenti debbano essere ammessi.

Art. 30. — Agli alunni che abbiano frequentato con diligenza uno o più corsi, prendendo parte alle esercitazioni che ne formano oggetto, viene rilasciato dal direttore dell'istituto, in base a relazione dei rispettivi docenti, un certificato che deve essere controfirmato dal preside della Facoltà.

Art. 31. — L'istituto può aprire concorsi a premio tra gli alunni inscritti, con norme da determinarsi dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo può deliberare la stampa dei lavori degli alunni, che ne siano meritevoli, negli « Annali » dell'Università.

Art. 32. — All'istituto è annessa una biblioteca, retta da un apposito regolamento emanato dal Rettore, su proposta della Facoltà.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 24 settembre 1936-XIV, n. 1975.

Estensione al comune di Raffadali delle disposizioni dell'art. 8 della legge 12 luglio 1896, n. 303, concernente le opere di fognatura della città di Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda del comune di Raffadali, diretta ad ottenere la estensione in suo favore delle disposizioni delle leggi 12 luglio 1896, n. 303, e 18 luglio 1911, n. 799, concernenti le opere di fognatura della città di Torino, nonchè l'approvazione del regolamento speciale per l'esecuzione delle disposizioni medesime in detto Comune;

Esaminati gli atti;

Veduto il decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno in data 8 aprile 1922, col quale fu approvato, ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1911, n. 586, il progetto di esecuzione delle opere necessarie per la fognatura del comune di Raffadali, redatto sotto la data del 25 agosto 1916 dall'ingegnere Cresti Federico;

Veduti gli atti, comprovanti l'eseguita nuova pubblicazione del progetto medesimo, a norma e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Veduto il testo del regolamento per il servizio delle immissioni nei canali della fognatura cittadina del comune di Raffadali, deliberato da quel podestà con atto 10 febbraio 1934, n. 26;

Veduti i pareri favorevoli espressi, ai termini dell'art. 2 della legge 18 luglio 1911, n. 799, dal Consiglio provinciale sanitario e dalla Giunta provinciale amministrativa di Agrigento, in data, rispettivamente, del 15 e del 22 marzo 1934;

Veduta la deliberazione in data 2 giugno 1934, n. 164, con la quale il podestà di Raffadali, ottemperando alle istruzioni impartite dal Ministero dell'interno, provvide a stralciare dal testo originario del predetto regolamento le norme afferenti ai contributi degli utenti nelle spese di costruzione e di manutenzione della fognatura, in coerenza alle disposizioni dettate dagli articoli 253 e 247 del testo unico per la Finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Veduti i pareri espressi, ai termini dell'art. 3 della legge 18 luglio 1911, n. 799, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e dal Consiglio di Stato, nelle rispettive adunanze del 28 settembre e del 6 novembre 1934;

Veduta la deliberazione in data 19 febbraio 1935, n. 67, con la quale il podestà di Raffadali provvide a modificare il predetto regolamento in coerenza ad alcuni rilievi formulati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e dal Consiglio di Stato;

Veduta la deliberazione in data 11 maggio 1935, n. 183, con la quale il podestà di Raffadali provvide ad apportare al ridetto regolamento altre modifiche, in ottemperanza alle ulteriori istruzioni impartite dal Ministero dell'interno;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella adunanza del 28 marzo 1936;

Veduta la deliberazione in data 16 maggio 1936, n. 123, con la quale il podestà di Raffadali ha provveduto a modificare ulteriormente il ripetuto regolamento, in coerenza ai rilievi mossi dal Consiglio superiore di sanità, ed ha approvato il testo definitivo del regolamento stesso;

Veduti gli articoli 2 e 3 della legge 18 luglio 1911, n. 799;

Veduti gli articoli 253 e 247 del testo unico per la Finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Sono estese al comune di Raffadali le disposizioni dell'art. 8 della legge 12 luglio 1896, n. 303.

Art. 2. — È confermata la pubblica utilità dei lavori contemplati dal suindicato progetto per la costruzione della fognatura del comune di Raffadali ed è assegnato il termine di anni tre, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, per il compimento dei lavori stessi e delle occorrenti espropriazioni.

Art. 3. — È approvato il testo unico del regolamento per le immissioni nei canali della fognatura del comune di Raffadali, deliberato da quel podestà con atto in data 16 maggio 1936, n. 123.

Detto testo unico sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1936 - **Anno XV**
Atti del Governo, registro 379, foglio 77. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. **1976**.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto superiore libero di economia e commercio di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto dell'Istituto superiore libero di economia e commercio di Palermo, approvato con R. decreto 8 marzo 1925-III, n. 892;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, e 7 maggio 1936-XIV, n. 882;

Vedute le proposte relative alle modifiche allo statuto dell'Istituto superiore predetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le modificazioni allo statuto dell'Istituto superiore libero di economia e commercio di Palermo inserite nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1936 - **Anno XV**
Atti del Governo, registro 379, foglio 85. — MANCINI.

Testo delle modifiche allo statuto dell'Istituto superiore libero di economia e commercio di Palermo.

Agli articoli 7 e 8 sono sostituiti i seguenti, da 7 a 13, intendendosi in conseguenza modificata la numerazione dei successivi e dei loro riferimenti:

Art. 7. — « L'Istituto rilascia la laurea in economia e commercio.

Art. 8. — La durata del corso degli studi per la laurea in economia e commercio è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto pubblico.
3. Diritto commerciale (biennale).
4. Diritto internazionale.
5. Matematica generale e finanziaria (biennale).
6. Statistica metodologica ed economica (biennale).
7. Economia politica corporativa (biennale).
8. Diritto finanziario e scienza delle finanze.
9. Economia e politica agraria.
10. Politica economica e finanziaria.
11. Storia economica.
12. Geografia economica (biennale).
13. Ragioneria generale ed applicata (biennale).
14. Tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale (biennale).
15. Merceologia.
16. Lingua francese o spagnola (triennale).
17. Lingua inglese o tedesca (triennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Diritto marittimo.
2. Diritto industriale.
3. Legislazione del lavoro.
4. Diritto amministrativo.
5. Diritto processuale civile.
6. Diritto corporativo.
7. Tecnica del commercio internazionale.
8. Lingua araba.

Gli insegnamenti di « diritto commerciale » e di « geografia economica » comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo.

L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna una prova scritta ed una orale alla fine del triennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato l'esame in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 9. — Per gli insegnamenti fondamentali prescritti per il conseguimento della laurea in economia e commercio, l'Istituto di regola provvede mediante corsi svolti da propri insegnanti. Può tuttavia avvalersi per i propri studenti degli uguali corsi che si svolgono presso le Facoltà della Regia università di Palermo, per non oltre quattro insegnamenti fondamentali su quelli prescritti e previ accordi con le autorità accademiche della stessa Regia università.

Anche per gli insegnamenti complementari, e senza limite alcuno, l'Istituto può avvalersi per i propri studenti dei corrispondenti corsi fondamentali o complementari, che si svolgono presso le Facoltà della Regia università di Palermo.

Per il tirocinio pratico e le esercitazioni funzionano:

1. Un laboratorio e museo di merceologia.
2. Un laboratorio di ragioneria e di ricerche economico-aziendali.

Possono essere creati altri istituti scientifici per il tirocinio pratico e le esercitazioni relative ad insegnamenti fondamentali.

Art. 10. — Il piano di studi consigliato è il seguente:

Primo anno:

Istituzioni di diritto privato.
Istituzioni di diritto pubblico.
Matematica generale e finanziaria.
Statistica metodologica ed economica.
Geografia economica.
Ragioneria generale ed applicata.
Merceologia.
Lingua francese o spagnola.
Lingua inglese o tedesca.
Esercitazioni di matematica.
Esercitazioni di statistica.
Esercitazioni di merceologia.

Secondo anno:

Diritto commerciale.
Matematica generale e finanziaria.
Statistica metodologica ed economica.
Economia politica corporativa.
Geografia economica.
Ragioneria generale ed applicata.
Lingua francese o spagnola.
Lingua inglese o tedesca.
Esercitazioni di matematica.
Esercitazioni di statistica.
Esercitazioni di ragioneria.

Terzo anno:

Diritto commerciale.
Diritto internazionale.
Economia politica corporativa.
Tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale.
Lingua francese o spagnola.
Lingua inglese o tedesca.
Esercitazioni di ragioneria.
Esercitazioni di tecnica.

Quarto anno:

Politica economica e finanziaria.
Diritto finanziario e scienza delle finanze.
Economia e politica agraria.
Storia economica.
Tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale.
Esercitazioni di tecnica.

Lo studente può distribuire nei vari anni di corso i due insegnamenti complementari.

Art. 11. — Le prove scritta ed orale degli esami di lingue hanno valore integrativo per il giudizio.

Lo studente può seguire un diverso piano di studi osservando, però, oltre le precedenze proprie dei corsi triennali di cui all'art. 8, le seguenti:

L'insegnamento di istituzioni di diritto privato è considerato come propedeutico per gli insegnamenti di diritto commerciale, di diritto marittimo, di diritto industriale, di diritto processuale civile.

L'insegnamento di istituzioni di diritto pubblico è considerato come propedeutico per gli insegnamenti di diritto internazionale, di diritto finanziario e scienza delle finanze, di diritto corporativo, di politica economica e finanziaria, di diritto amministrativo e di legislazione del lavoro.

L'insegnamento di economia politica corporativa è considerato come propedeutico per gli insegnamenti di diritto finanziario e scienza delle finanze, di economia e politica agraria, di politica economica e finanziaria, di storia economica.

Non può sostenersi l'esame di tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale, se prima non si è superato l'esame di tutti gli altri insegnamenti fondamentali ad eccezione di quelli di lingue.

Non può sostenersi l'esame di profitto di alcun insegnamento, senza avere superato l'esame dell'insegnamento considerato come propedeutico in rapporto ad esso.

Art. 12. — Per la validità di ciascun anno di corso lo studente deve aver preso iscrizione ad almeno cinque degli insegnamenti fondamentali prescritti ed averli frequentati.

Art. 13. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato su argomento relativo ad uno degli insegnamenti previsti dal presente statuto, fatta eccezione per le materie istituzionali di diritto e per le lingue, e di due tesi orali scelte pure dal candidato e riguardanti gli insegnamenti predetti purchè diversi da quello su cui verte la dissertazione scritta ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 22 ottobre 1936-XIV, n. 1977.

Norme per la sistemazione del personale salariato dipendente e in servizio presso gli Istituti di prevenzione e di pena.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni sullo stato giuridico e il trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114; nonchè il regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Visto il R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387, sul divieto di assunzioni di personale nelle Amministrazioni dello Stato; i Regi decreti-legge 9 agosto 1929, n. 1457 e 24 luglio 1930, n. 1088, che ne prorogarono l'efficacia fino al 20 agosto 1931; dando norme per la modifica degli organici;

Visto il R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1313, col quale, in conformità delle suindicate norme, fu approvata la nuova tabella numerica del personale salariato dipendente dal Ministero di grazia e giustizia;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sistemazione del personale medesimo;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Guardasigilli, Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Nella prima attuazione del R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1313, che approva la nuova tabella numerica del personale salariato dipendente dal Ministero della giustizia, la nomina ai posti vacanti della tabella stessa, può, senza concorso, e prescindendosi dai titoli di studio e di istruzione professionale, e dai limiti massimi di età stabiliti per le ammissioni, essere conferita al personale temporaneo e giornaliero che all'entrata in vigore del presente decreto si trovi comunque in servizio di salariato alle dipendenze dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena da data non posteriore al 31 dicembre 1934-XII, e che sia ritenuto idoneo a giudizio della Direzione generale degli Istituti stessi.

Il presente decreto andrà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 379, foglio 89. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1936-XIV.

Coefficiente di valutazione del reddito dominicale dei terreni agli effetti della imposta complementare progressiva per l'anno 1937.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 7, n. 1, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062;

Decreta:

La valutazione del reddito dominicale dei terreni, ai fini dell'applicazione della imposta complementare progressiva sul reddito dell'anno 1937, si effettuerà moltiplicando per tre l'estimo censuario del catasto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 ottobre 19[illegible] - Anno XIV

(5778) *Il Ministro*: DI REVEL.

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1936-XIV.

Modificazione dell'art. 29 dell'allegato n. 6 delle « Condizioni e tariffe » per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione generale (Servizio commerciale e del traffico) n. C. 321/28627/43 del 27 ottobre 1936-XIV riguardante le abilitazioni della stazione di Civitavecchia Marittima;

Visto il R. decreto 1° settembre 1923, n. 2641;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

L'articolo 29 dell'allegato n. 6 alle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato è annullato e sostituito dal seguente:

« Art. 29. — La stazione di Civitavecchia Marittima è ammessa all'accettazione delle spedizioni a carro, a grande ed a piccola velocità, provenienti dal mare e destinate oltre Civitavecchia per ferrovia ed al ricevimento di quelle provenienti da oltre Civitavecchia per ferrovia e destinate all'imbarco, oppure alla Società Sylos, ai Magazzini generali ed al Frigorifero militare ».

Tale nuova disposizione andrà in vigore dal giorno che sarà stabilito dal direttore generale delle Ferrovie dello Stato.

Roma, addì 10 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: BENNI.

(5792)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si comunica che, in data 14 novembre 1936-XV, S. E. il Ministro per le finanze ha trasmesso alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1745, contenente modificazioni al R. decreto-legge 21 dicembre 1927-VI, n. 2325.

(5793)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco N. 19.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Prestito Naz.le 4,50 %	12228	90 —	Colombo *Pietro* fu Giuseppe, domt. a Trecase (Napoli).	Colombo *Luigi-Pietro* fu Giuseppe, domt. a Trecase (Napoli).
Cons. 3,50 % (1906)	420697	87,50	*Pellettieri Rocca* di Gerolamo, nubile, domt. a Laurenzana (Potenza).	*Bollettieri Maria-Rocca*, ecc., come contro.
»	684760	262,50	Giacchieri Angelina, *Silvano* e Fiammetta fu Italiano, minori sotto la p. p. della madre Bianco Caterina fu Cristoforo ved. Giacchieri, domt. in Torino.	Giacchieri Angelina, *Silvana* e Fiammetta, ecc. ecc., come contro.
»	684761	262,50	Giacchieri Angelina, *Silvano*, ecc. ecc., come sopra.	Giacchieri Angelina, *Silvana*, ecc. ecc., come sopra.
3,50 % Redimibile 1934	108361	49 —	Bossi Aldo fu *Ettore*, minore, sotto la p. p. della madre Soresini Enrichetta di Carlo ved. Bossi, domt. a Cornegliano Laudense (Miano).	Bossi Aldo fu *Pietro*, ecc. ecc., come contro.
»	843256	553 —	Racugno *Lisetta* fu Giuseppe, minore, sotto la p. p. della madre Pirastu Giovanna fu Luigi, ved. Racugno, domt. a Cagliari.	Racugno *Luisa* fu Giuseppe, ecc. ecc., come contro.
»	349773	479,50	Id. come la precedente.	Come la precedente.
»	360790	360,50	Id. come sopra.	Come sopra.
»	232876	21 —	Sassoli Elena fu *Valerio* ved. di Perna Giovanni, domt. a Bologna.	Sassoli Elena fu *Luigi*, ecc., come contro.
»	848273	3 311 —	D'Ardes *Leonardo-Michele-Vincenzo-Maria* fu Leonardo-Michele, interdetto, sotto la tutela della madre D'Ardes Filomena fu Giulio, ved. D'Ardes Leonardo-Michele, rimaritata Cerulli, domt. a Casalnuovo Monterotaro (Foggia).	D'Ardes *Michele-Leonardo-Vincenzo-Maria*, ecc., ecc., come contro.
»	174945	73,50	De Capoa Maria-Cristina, Giovannina, Leonardo, *Antonietta*, Michele e Giuseppe fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre Natilli Maria-Benedetta, ved. De Capoa, domt. in Campobasso, con l'usufrutto a Natilli Maria-Benedetta fu Michele ved. De Capoa Francesco, domt. in Campobasso.	De Capoa Maria-Cristina, Giovannina, Leonardo, *Maria-Antonietta*, ecc. ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	790413	850 —	Ferraris *Ernesto* fu *Giovanni-Battista*, domt. a Vicolungo (Novara).	Ferraris *Luigi-Angelo-Ernesto* fu *Battista*, domt. a Vicolungo (Novara).
3,50 % Redimibile 1934	158435	42 —	Pappacena *Domenica* fu Pasquale, minore sotto la p. p. della madre Orzano Antonia ved. Pappacena Pasquale domt. a Sarno (Salerno).	Pappacena *Maria-Domenica*, ecc, ecc., come contro.
»	359906	1 750 —	Abramo Maria-Filomena di Emiddio moglie di *Brando* Damiano, domt. a Sapri (Salerno).	Abramo Maria-Filomena di Emiddio moglie di *Brandi* Damiano, domt. a Sapri (Salerno).
Cons. 3,50 % (1906)	831870	840 —	De Marinis Concettina di Ugo, moglie di Pepe Raffaele di Carlo, domt. a Civitacampomarano (Campobasso) Dotale.	De Marinis Concettina di Ugo, *minore emancipata, sotto la curatela del marito* Pepe Raffaele, ecc. ecc., come contro.
»	831870	840 —	Come la precedente.	Come la precedente.
»	432394	140 —	Id. come sopra.	Id. come sopra.
»	432393	700 —	Id. come sopra.	Id. come sopra.

A termini dell'art 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 14 Novembre 1936 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(5762)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 18 novembre 1936-XV - N. 223.

S. U. A. (Dollaro)	19 —	Polonia (Zloty)	360 —
Inghilterra (Sterlina)	92,83	Svezia (Corona)	4,8193
Francia (Franco)	88,25	Turchia (Lira turca)	15,10
Svizzera (Franco)	436,50	Ungheria (Pengo)	5,626445
Argentina (Peso carta)	5,28	Rendita 3,50 % (1906)	75,075
Austria (Shilling)	3,5555	Id. 3,50 % (1902)	72,85
Belgio (Belga)	3,21	Id. 3 % lordo	53,675
Bulgaria (Leva)	23,40	Prest. redim. 3,50 % 1934	74,525
Cecoslovacchia (Corona)	66,65	Rendita 5 % 1935	92,15
Danimarca (Corona)	4,1477	Obbl. Venezie 3,50 %	88,075
Germania (Reichsmark)	7,6336	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	100,15
Islanda (Corona)	4,225	Id. id. 5 % - Id. 1941	100,20
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	89,675
Norvegia (Corona)	4,7059	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	89,625
Olanda (Fiorino)	10,26	Id. id. 5 % - Id. 1944	95,50

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, in applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi d'identificazione per metalli preziosi, della ditta Davico Felice, di Torino, contrassegnati col n. 11, sono stati deformati per cessazione della ditta medesima.

(5786)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, in applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi d'identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla Ditta Marinone Ralph, di Torino, e contrassegnati col n. 31, sono stati deformati, avendo, la Ditta stessa, cessato la fabbricazione.

(5787)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Modificazione della composizione del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio.

Con decreto Ministeriale 10 novembre 1936-XV, è stata modificata la composizione del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio, nel senso che il gr. uff. dott. Emanuele Filiberto Carnevali e il comm. dott. Ugo Roselli sono nominati membri del Consiglio di amministrazione, quali rappresentanti del Ministero delle corporazioni, in sostituzione del gr. uff. dott. Anselmo Anselmi e del comm. dott. Alberto Benaglia.

(5780)

CONCORSI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

Errata-corrige.

Nei bandi di concorso per 22 posti di aiuto referendario e per 10 posti di alunno d'ordine alla Corte dei conti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 7 corrente, si sono verificati i seguenti errori di stampa che vanno corretti come segue:

Concorso per aiuto referendario: pag. 3241 (2ª colonna, riga 24, in luogo delle parole « 4 e 8 » leggasi « 4 a 8 ».

Concorso per alunno d'ordine: pag. 3245 (1ª colonna) riga 36, in luogo delle parole: « di un primo referendario o di un referendario » leggasi « di un primo referendario e di un referendario ».

(5799)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.